

RELAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE (art. 23-25, disposizioni finanziarie)

Il canone, introdotto dagli art. 23-25, viene applicato a decorrere dal 2021.

La componente fissa è legata alla potenza nominale della concessione di importo minimo pari a 30 €/kW viene versata nel bilancio 2021 con cadenza semestrale. Il termine entro cui effettuare il versamento è rimesso alla Giunta Regionale.

La componente variabile (aliquota percentuale) è rapportata ai ricavi della concessione (prodotto della produzione effettiva e del prezzo zonale di vendita dell'energia).

Si precisa che la regione Abruzzo ha acquisito il 17 marzo 2020 il parere preventivo favorevole da parte di ARERA, ai sensi della deliberazione n. 490/2019/I/EEL recante *"Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche"*.

Con la proposta di legge non si stima una maggiore entrata al bilancio regionale dal 2021 tuttavia con l'art. 23 si è inteso stabilire, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio regionale, che in fase di prima applicazione e fino a successiva modifica da parte del legislatore regionale, il canone complessivo (parte fissa e parte variabile) non potrà essere inferiore a canone attuale che viene corrisposto pari a euro 40,00/Kw di potenza nominale.

La componente variabile del canone sarà effettivamente introitata dalla Regione nel 2022, in quanto i soggetti obbligati dovranno versarla a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La componente variabile del canone è direttamente dipendente sia dall'effettiva produzione elettrica sia dalla remunerazione del mercato elettrico: con il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 sarà cura del Servizio stimare per l'anno 2022 l'introito presunto, relativo alla parte variabile in base a quanto previsto dall'art. 23, del PDL.

I proventi di cui all'articolo 30 del PDL sono stimati, al momento, per gli anni 2021 e 2022:

- ❖ in euro 9.117.000,00 e euro 10.217.000,00 capitolo di entrata 32107/01;
- ❖ in euro 5.121.000,00 e euro 4.020.788,00 per ciascuna annualità, capitolo di entrata 32107/03;

SPESE (Art. 28 e 29)

La quota di canone destinata alle misure di cui all'art. 28 e 29 si applicherà successivamente all'assegnazione delle concessioni sulla base delle procedure del PDL, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1-ter, lettera i) del d.lgs. 79/1999.

L'effetto complessivo per il bilancio regionale sarà che, a fronte di uguali/maggiori entrate derivanti al bilancio regionale dalla nuova modalità di determinazione del canone (fisso+variabile), si avrà invarianza di spesa per la Regione.

A tal riguardo è opportuno precisare che con riferimento al D. Lgs. 79/1999 e s.m.i., cd. "decreto Bersani", ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 ter lett. e) punto i), del citato D. Lgs. 79/1999, con l'articolo 28 del PDL si è inteso impegnare una quota degli introiti derivanti dai canoni di concessione al tema di miglioramento e risanamento ambientale, in aderenza alla pianificazione regionale specifica ed in rapporto ai seguenti aspetti:

- mantenimento della continuità fluviale;
- modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua;
- mitigazione delle alterazioni dei corpi idrici interessati;
- la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.

Inoltre sempre con riferimento al D. Lgs. 79/1999 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 ter lett. h), con l'articolo 29 del PDL, in relazione agli obiettivi strategici regionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, si assicurano interventi di miglioramento sottesi a riservare una quota annuale minima, riferita agli introiti derivanti dal canone aggiuntivo delle derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 220 kW, alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili

Si precisa che le somme che saranno assegnate, in base alla nuova disciplina, a quanto previsto dal D. Lgs. 79/2009 e s.m.i., art. 12 comma 1 ter lett. e) punto i) e lett. h), potranno essere utilizzate dai Dipartimenti competenti anche per spese correnti il cui limite sarà definito dalla Giunta regionale, mentre l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite sarà destinata a investimenti, in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque come pure per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, i cui indirizzi saranno stabiliti dalla Giunta Regionale.

Infine per l'eventuale assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ovvero a società a capitale misto pubblico privato, la Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società, un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 23-25, disponibile al bilancio regionale, nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del R.D. 1775/1933. All'eventuale conferimento, da parte della Regione, della propria quota di capitale alla o alle società di cui all'articolo 8, comma 1, si provvederà con legge regionale.

CONCLUSIONI

Dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale e per le modalità e attuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si provvederà con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.